



## Comune di Sondrio

# CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO SERVIZIO DI GESTIONE DELLE ATTIVITÀ EDUCATIVO-LUDICHE DEI CENTRI ESTIVI COMUNALI EDIZIONI ANNI 2024 E 2025 (PERIODO LUGLIO-AGOSTO)

## ART. 1 - OGGETTO E CARATTERISTICHE DELL'APPALTO

- 1.1 Oggetto del presente capitolato è la descrizione delle prestazioni inerenti alle attività educativo-ludiche dell'edizioni 2024 e 2025 dei centri estivi comunali del Comune di Sondrio. Il servizio è costituito da un complesso di prestazioni, prevalentemente a carattere educativo e ricreativo, rivolte a bambini che hanno frequentato una classe della scuola dell'infanzia con i 3 anni compiuti al 1° luglio dell'edizione di riferimento (**target Infanzia**) o una classe della scuola primaria (**target Primaria**). CPV 85312110-3 - Servizi forniti da centri diurni per bambini.
- 1.2 Gli spazi dedicati ai centri estivi messi a disposizione dal Comune sono:
- a) **target Infanzia: Scuola dell'infanzia "Il Germoglio" in via Gianoli a Sondrio**, con relativa area verde attrezzata (in allegato planimetria);
  - b) **target Primaria: Scuola primaria nella frazione di Triangia**, con relativo cortile (in allegato planimetria), nonché adiacenze esterne debitamente attrezzate dal Comune (parco giochi, campo da calcio), situata a circa 800 metri s.l.m. a una distanza stradale di ca. 7 Km da Sondrio città - rotatoria di v.le Milano; per la sola attività di accoglienza/assistenza mattutina (fascia oraria 7:45–8:45): **Oratorio del Sacro Cuore in via A. Moro a Sondrio**.
- 1.3 I Centri estivi funzioneranno presso le suddette sedi, in turni settimanali dal lunedì al venerdì, nei mesi di luglio e agosto, dalle ore 7:45 alle ore 17:15.
- 1.4 Verrà fissato un numero di iscritti per ciascun turno settimanale dei due target, come specificato nel successivo art. 4. Indicativamente, si ipotizzano 60 bambini iscritti per il target Infanzia per 6 turni settimanali e 60 bambini iscritti per il target Primaria per 5 turni settimanali, nonché il corrispondente numero di educatori sulla base del rapporto educatori/iscritti di cui al successivo art. 6.5 (n. 5 educatori per Infanzia e n. 4 per Primaria). Tali dati sono quelli presi in considerazione nel presente capitolato, in particolare ai fini della determinazione dell'importo del contratto (cfr. successivo art. 2), fermo restando che gli stessi sono indicativi. In relazione alle risorse disponibili ed alla domanda delle famiglie, l'amministrazione si riserva di modificare il numero dei turni e/o di accogliere un minore o maggiore numero di bambini rispetto a quelli sopra ipotizzati, con conseguente diminuzione o aumento del numero degli educatori occorrenti, fatto salvo il rispetto degli indici di affollamento degli spazi e comunque fino a concorrenza del quinto dell'importo del contratto in aumento o in diminuzione, a norma dell'art. 120, co. 9, del d.lgs. 36/2023 (c.d. Codice dei contratti pubblici, d'ora innanzi anche solo "Codice"). **Il numero definitivo degli iscritti e dei turni verrà reso noto all'appaltatore entro inizio giugno di ciascun anno.**
- 1.4 A titolo informativo, si precisa che negli stessi spazi dei centri estivi verranno ospitati, extra-appalto, alcuni bambini/ragazzi disabili gravi fino ai 14 anni con i rispettivi educatori (con un rapporto di assistenza 1/1). Per tali minori e i loro accompagnatori è previsto un iter di partecipazione ed iscrizione a parte. All'operatore appaltatore sarà richiesta una collaborazione per favorire relazioni positive tra tutti i minori presenti ai centri.

1.5 Nell'ambito della gestione dei centri estivi l'appaltatore dovrà garantire le seguenti prestazioni:

a) iscrizioni e adempimenti conseguenti, come segue:

- per l'edizione 2024: acquisizione di tutti i dati relativi alle iscrizioni forniti dal Comune entro fine maggio 2024 ed elaborazione degli stessi ai fini di tutti gli adempimenti conseguenti (formazione dei gruppi di partecipanti ed abbinamento degli educatori di riferimento, gestione delle deleghe e delle autorizzazioni, contatti con la Cucina centralizzata, contatti con la ditta incaricata per i trasporti a Triangia...);
- per l'edizione 2025: le medesime prestazioni qui sopra descritte per l'edizione 2024 e inoltre **collaborazione con il Servizio sociale del Comune per la gestione delle procedure di iscrizione mediante utilizzo di piattaforma on line dedicata messa a disposizione dal Comune stesso**;

b) cura delle relazioni con le famiglie sia per quanto attiene alle comunicazioni di tipo organizzativo che per ogni esigenza relativa al singolo iscritto, con particolare cura ai giorni immediatamente precedenti e seguenti l'inizio di ciascun turno, alla tutela della riservatezza in caso di colloqui individuali, nonché al momento dell'accoglienza mattutina nel corso del quale dovranno essere favorite le comunicazioni con le famiglie (anche come mero scambio di informazioni relative all'andamento della giornata precedente);

c) accoglienza dei bambini e organizzazione e gestione delle attività educativo-ludiche a partire dalle ore 7:45; come da schema seguente:

ORARI	Target INFANZIA (luoghi svolgimento attività)	Target PRIMARIA (luoghi svolgimento attività)
Dalle ore 7:45 alle 17:15	Sede scuola "Il Germoglio" in via Gianoli a Sondrio	
Dalle 7:45 alle 8:45		Spazi oratorio Sacro Cuore in via A. Moro a Sondrio
Alle 8:45-8:50 circa (partenza dei due pullman per Triangia)		Adiacenze Oratorio Sacro Cuore a Sondrio
Dalle 9:05 alle 16:55 circa		Spazi scuola primaria in frazione Triangia
Alle 17:15 (arrivo dei due pullman da Triangia)		Adiacenze Oratorio Sacro Cuore a Sondrio

d) messa a disposizione e presenza in servizio, per ogni giorno di apertura dei centri estivi, di un numero adeguato di educatori nella misura concordata con il Comune sulla base del numero dei bambini iscritti e del rapporto educatori/iscritti di cui al successivo art. 6.5, fatto salvo quanto specificamente lì previsto per le sole fasi di accoglienza e di accompagnamento sui due pullman; in ogni momento della giornata dovrà essere sempre garantita assistenza ai bambini nel rispetto di un rapporto minimo educatori/bambini presenti<sup>1</sup> pari a 1/15 per entrambi i target, compresi i pasti (pranzo e merenda) e le fasi destrutturate (es.: gioco/attività liberi), sia per salvaguardare la sicurezza dei bambini sia per monitorare e prevenire l'instaurarsi di dinamiche relazionali problematiche, al fine di promuovere un clima favorevole a spontanee relazioni amicali; durante gli spostamenti in pullman per/da Triangia per il target Primaria dovrà prestarsi la massima attenzione anche a che tutti i bambini di altezza inferiore a 1,50 m siano sempre legati con gli appositi sistemi di ritenuta, se presenti sugli automezzi;

e) primo soccorso in caso di incidenti e malesseri di lieve entità ed immediata attivazione del 118 qualora sia necessario il ricovero ospedaliero; dovrà essere garantita la presenza di almeno due educatori formati per le procedure di primo soccorso per ogni sede;

f) integrazione ed inserimento di bambini con disabilità e deficit psico-fisico non gravi nelle ordinarie attività dei Centri, valorizzando le capacità di ciascuno ed evitando in qualunque modo che difficoltà specifiche possano diventare motivo di esclusione; con riferimento ai

<sup>1</sup> A titolo indicativo, sulla base dell'andamento medio delle assenze giornaliere riscontrato nelle ultime edizioni, la differenza tra iscritti e frequentanti si aggira attorno al 10%.

bambini/ragazzi disabili gravi di cui al precedente art. 1.5, si richiede all'appaltatore di facilitare la convivenza in relazione alla fruizione degli spazi, all'utilizzo del servizio mensa e alla possibilità di creare relazioni positive tra tutti i partecipanti;

g) per il target Primaria: integrazione con la popolazione presente nella frazione di Triangia prestando particolare cura alla tutela degli ambienti esterni frequentati dai bambini del centro estivo.

- 1.6 Sono escluse dal presente capitolato le seguenti prestazioni, fornite da altri operatori specializzati:
- il servizio di trasporto sul tragitto Sondrio/Triangia A/R (eccettuata l'assistenza e la custodia sui mezzi, invece di competenza dell'appaltatore);
  - il servizio di pulizia degli spazi adibiti a centri estivi;
  - la fornitura dei pasti ai bambini con relativi allestimento tavoli, scodellamento porzioni, consegna al tavolo, sbarazzo e pulizia dei locali-refettorio e delle stoviglie.
- 1.7 L'esecuzione del servizio dovrà avvenire garantendo il rispetto dei requisiti minimi con riferimento ai parametri gestionali e funzionali prescritti dalla vigente normativa regionale e dalle altre norme di legge e regolamenti vigenti in materia.
- 1.8 Il servizio è stato gestito negli ultimi anni da FORME società cooperativa sociale di Sondrio.

## **ART. 2 - DURATA E IMPORTO DEL CONTRATTO**

2.1 Il periodo di riferimento del presente appalto è quello delle **due edizioni, anni 2024 e 2025**, mesi di **luglio ed agosto**. Il calendario dell'edizione 2024 è indicato al successivo art. 4.3. Per l'edizione 2025 si procederà come da art. 4.4.

2.2 L'**importo del contratto** riferito alle due suddette edizioni ammonta a presunti **€ 111.000,00 + IVA** se dovuta, corrispondente ad **€ 55.500,00/edizione**. In riferimento alla facoltà di cui al seguente comma 6 (aumento o diminuzione delle prestazioni fino a concorrenza del quinto dell'importo del contratto), l'**importo massimo stimato del contratto**, a norma dell'art. 14, comma 4, d.lgs. 36/2023, è pari ad **€ 133.200,00 + IVA** se dovuta. Ai fini fiscali, si precisa che il servizio consiste in prestazioni di carattere educativo rivolte all'infanzia, gioventù e disabili e pertanto si rende applicabile il regime di esenzione previsto dall'art. 10, numero 20, del d.P.R. 633/72, fatta salva l'applicazione del numero 41-bis della tabella A dello stesso d.P.R. in caso di effettuazione del servizio da parte di cooperative o loro consorzi.

2.3 L'importo di cui sopra è stato quantificato come appresso sulla base di un **costo giornata/educatore pari a € 222,00 (euro duecentoventidue/00) + IVA** per tutte le prestazioni dovute a norma del presente capitolato.

2.4 In via puramente convenzionale ed al solo fine del calcolo dell'importo del contratto, si riporta la tabella seguente redatta per una edizione sulla base dell'assetto e del calendario indicativi riportati al successivo art. 4 per l'edizione 2024:

target	educatori	costo giornata/educatore	giorni lavorativi/edizione	giorni/educatore/edizione	costo/educatore/edizione	costo totale educatori/edizioni
Infanzia	5	<b>222,00 €</b>	30	150	6.660,00 €	33.300,00 €
Primaria	4	<b>222,00 €</b>	25	100	5.550,00 €	22.200,00 €
TOT/edizione	9		55	250		<b>55.500,00 €</b>

2.5 Si precisa che il costo/giornata/educatore di cui sopra è onnicomprensivo e comprende pertanto ogni prestazione e onere previsti dal presente capitolato e dalle eventuali ulteriori condizioni concordate e recepite in sede di affidamento come a carico dell'appaltatore, con particolare riferimento alla funzione di coordinamento, meglio descritta al successivo art. 6, alla programmazione e organizzazione delle attività, ai pasti per gli educatori, alla formazione e aggiornamento del personale, ai rapporti con le famiglie, all'implementazione data-base iscritti, agli oneri per la sicurezza, ai costi amministrativi (con particolare riferimento alla collaborazione con il Comune per la gestione complessiva delle iscrizioni per l'edizione 2025), alle spese generali, agli oneri assicurativi, all'utile aziendale ecc., nonché alle eventuali proposte migliorative concordate in sede di affidamento.

- 2.6 L'appaltatore sarà comunque obbligato ad effettuare le prestazioni in funzione delle effettive esigenze che si dovessero rendere necessarie, su richiesta del Comune, nel corso della durata del contratto, in ragione del numero degli iscritti e del conseguente numero di educatori effettivamente occorrenti, in base a quanto verrà concordato con il Servizio sociale nel rispetto di quanto previsto all'art. 6.5. Pertanto il corrispettivo di spettanza verrà liquidato in funzione del numero effettivo di giornate/educatore di servizio effettuate, a prescindere dal superamento o meno del monte/giornate/educatore complessivo sulla base del quale è stato convenzionalmente individuato l'importo del contratto. Ai sensi dell'art. 120, co. 9, del d.lgs. 36/2023, non potrà comunque superarsi il limite di un quinto, in eccesso o in difetto, rispetto all'importo del contratto affidato.
- 2.7 Spetteranno inoltre all'appaltatore gli importi nella misura massima di cui al successivo art. 7.2 a titolo di rimborso per spese effettuate in nome e per conto del Comune.
- 2.8 L'Amministrazione si riserva, ai sensi dell'art. 120 comma 1 del d.lgs. 36/2023, di modificare il contratto in corso di esecuzione nel caso in cui si verificano situazioni di emergenze epidemiologiche e calamità naturali.

### **ART. 3 - FINALITÀ E OBIETTIVI DEL SERVIZIO**

- 3.1 I centri estivi hanno come finalità quella di offrire a bambini attività ludico-educative per una vacanza che assicuri alle famiglie un servizio qualificato sia in termini di custodia che di esperienze educative, formative e ricreative per tutti i partecipanti.
- 3.2 Si configura pertanto come una risposta sia alle esigenze dei genitori che lavorano, sia come proposta di socializzazione e di gioco per i bambini che lo frequentano.
- 3.3 Gli obiettivi fondamentali della programmazione dovranno mirare ad offrire un'esperienza ricca di stimoli, che favorisca il benessere psico-fisico, la promozione delle risorse personali e il consolidamento del processo di sviluppo globale dei bambini, dal punto di vista percettivo, emotivo, intellettuale e sociale. Particolare attenzione dovrà essere posta agli aspetti legati alla multiculturalità e all'integrazione di bambini in situazione di handicap o svantaggio socio-culturale.
- 3.4 I contenuti principali del servizio saranno legati soprattutto ad attività ludiche, manuali e di laboratorio, sportive e ricreative, che permettano ai bambini di esprimersi in modo creativo a livello individuale, nel piccolo gruppo o nel gioco di squadra, in un contesto di allegria e di relazioni positive.
- 3.5 Si terrà ovviamente conto delle diverse età dei partecipanti, dando di volta in volta maggior spazio a forme di gioco e ad attività più rispondenti ai vari livelli dello sviluppo psico-motorio dei bambini.
- 3.6 Come richiesto da numerose famiglie, i centri estivi incentivano la partecipazione dei bambini più piccoli (dai 3 ai 6 anni). La scelta di potenziare l'offerta per i bambini più piccoli si accompagna al desiderio di instaurare con le famiglie occasioni innovative di scambio e socializzazione. Si dovrà pertanto prevedere il massimo investimento rispetto agli standard di qualità e sicurezza dei servizi offerti alla fascia di età in argomento.

### **ART. 4 - CALENDARIO E ORARIO DI ESPLETAMENTO DEL SERVIZIO**

- 4.1 Le attività si svolgeranno nei mesi di luglio e agosto in turni settimanali dal lunedì al venerdì, secondo il seguente assetto indicativo:

Target	Numero turni settimanali	Orario funzionamento	Fasce orarie entrata/uscita
Infanzia	6	7:45 – 17:15 (compreso pasto)	Entrata: 7:45– <b>9:30</b> Uscita: 16:45–17:15
Primaria	5		Entrata: 7:45 – <b>8:45</b> Uscita: 17:15

- 4.2 L'Amministrazione si riserva di prevedere eventuali ulteriori turni o di ridurre i turni qui previsti.
- 4.3 Per l'edizione 2024, il calendario indicativo delle attività prevede questa articolazione sulla base del rapporto educatore/bambini iscritti di cui al successivo art. 6.5:

Target	periodo	n. turni	n. iscritti/turno	n. educatori/turno	n. giornate lavorative	n. giornate/educatore
Infanzia	<b>1° luglio – 9 agosto 2024</b>	6	60	5	30	150

Primaria	<b>8 luglio – 9 agosto 2024</b>	5	60	4	25	100
----------	---------------------------------	---	----	---	----	-----

4.4 Il numero definitivo degli iscritti ammessi e dei turni verrà reso noto all'appaltatore entro inizio giugno di ciascun anno. Fermo restando l'assetto indicativo di cui sopra, entro la fine del mese di febbraio 2025 il Comune comunicherà all'appaltatore il calendario di massima dell'edizione 2025, il numero ipotizzato di bambini iscrिवibili, numero e durata dei turni, indicazioni relative all'accoglienza mattutina e tutti gli eventuali adattamenti richiesti. Entro la metà del mese di aprile 2025 si svolgeranno incontri tra referenti del Comune e dell'appaltatore per concordare il programma di attività per l'edizione 2025. Si rammenta che per l'edizione 2025 la gestione delle procedure di iscrizione on line sarà svolta in collaborazione tra appaltatore e Comune mediante utilizzo di piattaforma on line dedicata messa a disposizione dal Comune, mentre per l'edizione 2024 tale gestione resta in capo al Comune stesso (cfr. successivi artt. 7.1 e 8.1).

## **ART. 5 - PROGETTO EDUCATIVO-LUDICO E ORGANIZZAZIONE**

5.1 Nel rispetto della cornice che definisce l'esecuzione del servizio delineato al precedente art. 3, il Comune e l'appaltatore concorderanno un progetto educativo-ludico che concretizzi un'esperienza espressione di un percorso denotato dalla dimensione ludico/ricreativa, propria di una iniziativa estiva extra-scolastica; è importante che nel progetto emerga un aspetto/argomento quale filo conduttore delle attività, con particolare riferimento ai temi del rispetto, della pace, della sensibilità ambientale, ecc..

5.2 Nel progetto si evidenzieranno:

1. Obiettivi e finalità del servizio;

2. Aspetti ludico-ricreativi ed organizzativi che tengano conto:

- delle diverse età dei bambini e delle relative dinamiche relazionali;
- degli spazi interni ed esterni alle sedi, dei tempi e ritmi della giornata;
- dei materiali e delle collocazioni logistico/temporali dei medesimi quali parametri di significato esperienziale per i bambini;
- degli elementi di cura, di autonomia e di interazione dei bambini;
- dei diversi fattori relativi allo sviluppo della persona, del senso dell'autostima, della socializzazione, della comunicazione e delle relazioni di gruppo.

In tale contesto, la programmazione delle attività (con attenzione alla scansione settimanale e sequenziale delle stesse nell'arco dell'intero servizio) dovrà evidenziare:

- particolari accorgimenti nella gestione dei bambini più piccoli per garantire adeguate condizioni di accoglienza, socializzazione, sicurezza, igiene, ecc.;
- qualità e quantità delle attività e delle iniziative da svolgere all'interno;
- qualità e quantità delle attività che si svolgeranno all'esterno dei centri, tenendo conto delle risorse presenti nel territorio.

Si sottolinea l'importanza di fornire:

- una gamma di attività da attuarsi negli spazi interni capaci di realizzare percorsi di manipolazione, costruzione, animazione, teatralità, musica, ecc.;
- attività all'esterno ed uscite, come attività e tornei, percorsi culturali, percorsi nel verde, piccole gite culturali, preferibilmente in aree limitrofe o comunque facilmente raggiungibili.

3. Aspetti innovativi nella gestione del servizio e delle attività proposte, nei limiti di quanto previsto nel presente capitolato, per quanto concerne l'organizzazione, la promozione delle attività, il rapporto con le famiglie e la gestione del personale, nonché ogni altro aspetto ritenuto significativo e compatibile con le caratteristiche dei due Centri estivi e i vincoli dell'Amministrazione.

5.3 In relazione all'eventuale compresenza presso gli spazi dei centri estivi di minori disabili gravi (attraverso misure di supporto extra appalto) è richiesta la massima collaborazione per la migliore integrazione degli stessi con i loro educatori.

## **ART. 6 - PERSONALE IMPIEGATO**

- 6.1 Per assicurare le prestazioni contrattuali, l'appaltatore si avvarrà di proprio personale e lo impiegherà sotto la sua esclusiva responsabilità, osservando i seguenti obblighi. Entro il primo giorno di ciascun turno, l'appaltatore comunicherà al Comune l'elenco completo del personale che impiegherà in quel turno con indicazione del ruolo, del titolo di studio, dell'inquadramento contrattuale e del numero di ore da contratto. Ogni variazione dovrà essere comunicata in tempi congrui all'amministrazione.
- 6.2 Per l'assistenza ai minori l'appaltatore deve avvalersi di educatori, personale qualificato adibito all'assistenza dei minori in possesso di almeno uno dei seguenti titoli culturali:
- diploma di scuola secondaria di secondo grado ad indirizzo socio/educativo/sportivo;
  - diploma di educatore professionale;
  - laurea in materie pedagogiche, psicologiche, sociologiche, socio-sanitarie (es. psicomotricità dell'età evolutiva), del servizio sociale, sportive (Diploma ISEF o Laurea in Scienze Motorie);
  - diploma di scuola secondaria di secondo grado e qualifica di istruttore sportivo attestata da certificazione rilasciata da una federazione sportiva o da un ente di promozione sportiva riconosciuto dal CONI;
- in misura residuale (non oltre il 50% rispetto al totale del personale):
- altro diploma di maturità ed idonea esperienza in attività aggregative/animative/sportive con bambini e ragazzi.
- 6.3 Per tutto l'orario di funzionamento dei centri, dalle ore 7:45 alle ore 17:15, per ciascun target dovrà sempre essere garantita la presenza, tra gli educatori:
- a) di n. 2 con qualifica di addetto di primo soccorso;
  - b) di n. 1 vice-coordinatore per ogni sede.
- 6.4 Il personale (educatori e coordinatore pedagogico) dovrà essere adeguatamente selezionato dall'appaltatore. Esso dovrà garantire comunicazioni e relazioni efficaci e in generale tenere un comportamento corretto e decoroso nei confronti dei bambini, delle loro famiglie e di terzi, evitando in particolare qualsiasi forma di coercizione o maltrattamento, l'uso di un linguaggio volgare o altri atteggiamenti lesivi della dignità dei bambini e comunque assicurando un contesto adeguato e un'ottima immagine al Comune.
- 6.5 L'appaltatore dovrà impiegare un numero non inferiore a:
- **un educatore ogni dodici bambini iscritti (1/12) per il target Infanzia;**
  - **un educatore ogni quindici bambini iscritti (1/15) per il target Primaria;**
- salve eccezioni da concordare con il Servizio interventi sociali del Comune, non potendosi comunque mai superare il limite di un educatore ogni quindici bambini frequentanti (1/15), e salvo quanto qui precisato per l'accoglienza mattutina alla luce della gradualità degli ingressi rilevata nelle scorse edizioni e per l'accompagnamento sui pullman per/da Triangia:
- nella fascia oraria di accoglienza 7:45-8:15 per ciascuno dei due target dovranno essere presenti e operativi almeno 2 educatori;
  - nella fascia oraria di accoglienza 8:15-8:45 per ciascuno dei due target dovranno essere presenti e operativi almeno 3 educatori;
  - su ciascuno dei due pullman per/da Triangia dovrà essere presente e operativo almeno 1 educatore;
  - nella fascia oraria di accoglienza 8:45-9:15 per il target Infanzia dovranno essere presenti e operativi almeno 4 educatori;
  - con decorrenza dalle 9:15 per ciascuno dei due target dovranno essere presenti e operativi nei rispettivi centri tutti gli educatori previsti.
- 6.6 L'appaltatore designerà un coordinatore pedagogico, da non calcolare ai fini del rapporto educatore/bambini iscritti di cui al precedente art. 6.5. Il coordinatore dovrà essere in possesso del diploma di laurea (anche triennale) in materie sociali (scienze dell'educazione, scienze della formazione, pedagogia, psicologia, sociologia e servizio sociale) o del diploma di educatore professionale o del diploma ISEF/laurea in scienze motorie. In mancanza di titolo specifico, il coordinatore dovrà essere in possesso di diploma di maturità nonché vantare una documentata (o

comunque documentabile) esperienza almeno triennale come operatore coordinatore con funzioni socio-educative in servizi per l'infanzia e l'adolescenza. Il coordinatore:

- deve essere sempre reperibile telefonicamente nell'orario di svolgimento del servizio sia per le famiglie che per il Comune;
- è referente dei Centri sia per il Comune che per le famiglie dei bambini iscritti (per i soli rapporti con il Comune l'appaltatore potrà avvalersi, oltre che della figura del coordinatore pedagogico, anche di un direttore responsabile dell'attività complessiva dei centri);
- partecipa alle eventuali riunioni preventive con i genitori illustrando i programmi e le modalità di organizzazione, nonché fornendo tutte le informazioni richieste in merito ad esempio alla formazione dei gruppi, ai menù, ecc.;
- fornisce a tutte le famiglie, almeno 2 giorni prima dell'avvio di ogni turno, informazioni dettagliate rispetto all'organizzazione del servizio di trasporto (orari, fermate, ecc.);
- comunque cura che, entro il primo giorno di ciascun turno, pervenga ad ogni famiglia apposita informativa in merito alla formazione dei gruppi e al menù giornaliero dell'intero turno;
- gestisce eventuali colloqui individuali che vengano richiesti dai genitori, garantendo in particolare che essi avvengano con modalità tali da garantire la riservatezza;
- coordina tutto il personale in servizio coinvolgendo gli operatori nelle diverse fasi di programmazione, gestione e verifica giornaliera, privilegiando il lavoro d'equipe;
- deve essere abilitato a prendere decisioni immediate per conto dell'appaltatore rispetto a problematiche connesse allo svolgimento del servizio;
- cura i rapporti con il referente della Cucina centralizzata (che verrà indicato) con il quale verificherà giornalmente le eventuali diete individuali e la fattibilità dei programmi in relazione ad eventuali uscite, programmi che dovranno essere comunicati alla Cucina con congruo anticipo;
- cura i rapporti con il gestore del servizio di trasporto per la tratta Sondrio/Triangia A.R. (che verrà indicato) impegnandosi a registrare giornalmente la targa degli automezzi utilizzati e segnalando al Comune eventuali anomalie, ritardi e disservizi;
- cura i rapporti con il gestore del servizio di pulizia (che verrà indicato) per garantire il decoro degli ambienti, responsabilizzando anche i bambini rispetto ai giusti comportamenti da tenere in merito;
- opera in stretta collaborazione con il personale del Comune con il compito di rendere funzionali le diverse comunicazioni di carattere organizzativo e verificare eventuali difficoltà di carattere educativo-metodologico (ad esempio riportando con immediatezza qualunque segnalazione o problematica emersa dai genitori o dai bambini), onde assicurare una corretta conduzione dell'esperienza;
- partecipa alle riunioni di programmazione, organizzazione e verifica indette dal Comune, eventualmente affiancato o sostituito, ove presente, dal direttore responsabile dell'attività complessiva dei centri;
- cura e mantiene i rapporti con il personale del Servizio Interventi sociali per gli eventuali minori disabili non gravi presenti ai centri;
- è responsabile della programmazione e organizzazione delle attività, mediante un continuo monitoraggio e la verifica del corretto svolgimento e della conformità al progetto educativo/ludico;
- è responsabile della sorveglianza e cura di tutte le esigenze connesse ai minori affidati in tutti i momenti del servizio, ponendo attenzione alla prevenzione delle situazioni di rischio, all'adeguatezza delle attività proposte in relazione all'età, ai gruppi e alla presenza di eventuali disabilità;
- dovrà essere personalmente presente nell'attività di ciascuno dei due centri per almeno dieci ore indicative a turno;
- per ciascun centro estivo designa tra gli educatori un vice-coordinatore che funga anche da referente per lo scambio delle informazioni più importanti;

- cura con attenzione particolare il buon esito del servizio di accoglienza dei bambini e la gestione dei rapporti con le famiglie, specialmente nei primi giorni di ciascun turno;
  - è responsabile della riconsegna dei bambini alle famiglie, secondo le modalità indicate dal Comune;
  - nel caso di incidenti ai bambini, informa tempestivamente la famiglia e gli uffici comunali e stila immediatamente una relazione, ai fini dell'avvio della pratica assicurativa (cfr. art. 17);
  - informa in modo sollecito il Comune durante lo svolgimento dei Centri circa gli eventuali problemi insorti, di qualsiasi entità/natura essi siano.
- 6.7 Tutto il personale addetto non deve aver mai riportato condanna (con sentenza passata in giudicato ovvero con sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti ai sensi dell'art. 444 del codice di procedura penale) per qualsiasi reato che possa incidere sul rapporto di fiducia sotteso alla corretta effettuazione del servizio da espletare, con particolare riferimento ai delitti dolosi "contro la moralità pubblica e il buon costume" di cui agli artt. 527 e 528 cod. pen., ai delitti dolosi "contro la persona" previsti nel codice penale al Libro Secondo, Titolo XII, con esclusione del Capo II e delle Sezioni IV e V del Capo III. Si richiamano in particolare gli adempimenti di cui all'art. 2 d.lgs. 39 del 4 marzo 2014 (recante "*Attuazione della direttiva 2011/93/UE relativa alla lotta contro l'abuso e lo sfruttamento sessuale dei minori e la pornografia minorile*"), in merito all'onere, posto a capo del datore di lavoro, di richiesta del certificato penale del casellario giudiziale per il personale adibito ad attività che comportino contatti diretti e regolari con minori.
- 6.8 L'appaltatore dovrà assicurare un programma di formazione e aggiornamento agli operatori, con particolare attenzione al coordinatore pedagogico, il quale è responsabile del programma dei Centri e del coordinamento degli altri educatori. Il coordinatore deve essere particolarmente formato sugli aspetti organizzativi e di impostazione del progetto, sulle problematiche dei minori, sulle relazioni interpersonali e sulle dinamiche di gruppo.
- 6.9 In caso di assenza di un educatore, l'appaltatore dovrà provvedere immediatamente alla sua sostituzione con altro soggetto idoneo per il mantenimento dello standard numerico di base. In caso di assenza del coordinatore la sostituzione dovrà avvenire entro 48 ore con altro soggetto in possesso dei requisiti richiesti.
- 6.10 L'appaltatore può avvalersi di collaboratori quali tirocinanti, volontari del servizio nazionale civile, ecc.; l'utilizzo di tali soggetti è consentito solo per prestazioni complementari e non sostitutive a quelle degli operatori e, pertanto, non viene computato ai fini della determinazione del rapporto educatore/bambini di cui al precedente punto 6.5. Il ricorso a tali collaboratori deve essere reso noto al Comune.
- 6.11 Per l'edizione 2025, l'appaltatore designerà tra il proprio personale amministrativo un addetto incaricato di collaborare con il servizio sociale del Comune per le procedure di iscrizione on line, con un impegno prevalente nel mese di maggio, anche in presenza presso gli uffici comunali.
- 6.12 L'appaltatore dovrà garantire la continuità del servizio tramite l'impiego, nel limite del possibile, del medesimo personale. In particolare, è vietato modificare il coordinatore nell'ambito della medesima edizione, se non per cause di forza maggiore.
- 6.13 Tutto il personale è tenuto a mantenere il segreto d'ufficio su fatti e circostanze di cui sia venuto a conoscenza nell'espletamento dei propri compiti e su tutti i dati relativi ai minori, nel rispetto di quanto stabilito nel Regolamento UE 679/2016.
- 6.14 L'appaltatore si impegna a garantire le pari opportunità generazionali e di genere nel rispetto dei principi dell'Unione Europea.

## **ART. 7 - ONERI A CARICO DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNALE**

7.1 Competono all'Amministrazione comunale:

- a) la fornitura gratuita delle strutture e degli spazi idonei allo svolgimento delle attività, con arredi e mobili di base, in Sondrio città e in Triangia (cfr. planimetrie allegate);
- b) la pulizia e la sanificazione dei locali e degli ambienti esterni affidati;
- c) la fornitura di pasti, pranzi al sacco e merende ai bambini;
- d) la fornitura del materiale di primo soccorso;
- e) il servizio di trasporto quotidiano al e dal centro estivo di Triangia per il target Primaria;

- f) per la sola edizione 2024, la pubblicizzazione esclusiva del servizio (es. divulgazione alle scuole per pubblicazione su registri elettronici, comunicati stampa, ecc.);
  - g) per la sola edizione 2024, la gestione esclusiva delle procedure di iscrizione on line (ivi incluse le operazioni inerenti al pagamento delle rette di frequenza da parte delle famiglie) mediante utilizzo di piattaforma del Comune stesso.
- 7.2 L'Amministrazione comunale metterà inoltre a disposizione per ogni edizione la somma di € **2.000,00** per l'acquisto di materiale vario (ludico, didattico, di cancelleria) che verrà effettuato dall'appaltatore in nome e per conto del Comune. Tale somma pertanto non concorrerà a formare la base imponibile del servizio ai sensi dell'art. 15 del d.P.R. 633/72 e le spese in argomento saranno esposte in fattura fuori campo IVA (ex art. 15 citato), nonché dovranno essere debitamente documentate.
- 7.3 L'eventuale materiale residuo rimarrà di proprietà del Comune, salvo quello eventuale acquistato dall'appaltatore con fondi propri. Il Comune metterà a disposizione il materiale didattico e di consumo eventualmente rimasto disponibile nella precedente edizione.
- 7.4 Sarà facoltà dell'appaltatore effettuare gite con costi di trasporto suo carico.

## **ART. 8 - ONERI A CARICO DELL'APPALTATORE**

### 8.1 Compete all'appaltatore:

- a) per la sola edizione 2025: ideazione e realizzazione in formato pdf di un volantino promozionale destinato ad integrare le note informative predisposte dal Comune, entro la metà di aprile;
- b) per entrambe le edizioni 2024 e 2025: l'acquisizione di tutti i dati relativi alle iscrizioni e ai pagamenti (posto che le iscrizioni si perfezionano solo con il pagamento) ed elaborazione degli stessi ai fini di tutti gli adempimenti conseguenti quali, a titolo esemplificativo: formazione dei gruppi di partecipanti ed abbinamento degli educatori di riferimento, gestione delle deleghe, delle autorizzazioni e delle segnalazioni di allergie, contatti con la Cucina centralizzata, contatti con la ditta incaricata per i trasporti a Triangia...;
- c) per la sola edizione 2025: la collaborazione con il servizio sociale del Comune per la gestione delle procedure di iscrizione on line (tramite piattaforma messa a disposizione dal Comune) con un impegno prevalente nel mese di maggio, anche in presenza presso gli uffici comunali di via Perego n. 1 in Sondrio; tale collaborazione dovrà essere garantita dall'appaltatore in particolare tramite l'addetto incaricato di cui al precedente art. 6.12;
- d) l'effettuazione di tutte le prestazioni a carattere educativo-ludico dirette ai minori sia del target Infanzia sia del target Primaria, nel rispetto del presente capitolato e di quanto eventualmente pattuito in sede di affidamento;
- e) entro il secondo giorno lavorativo della settimana successiva, inviare al Comune un report sull'andamento di ciascuno dei due centri estivi nel turno della settimana precedente, con particolare riferimento a:
  1. regolarità/puntualità dei mezzi di trasporto per/da Triangia e elenco con le targhe dei mezzi di trasporto utilizzati giorno per giorno dall'operatore incaricato del servizio (ai fini del controllo sulla regolarità del servizio medesimo);
  2. tasso di presenza dei bambini e elenco dettagliato delle presenze quotidiane effettive (ai fini del controllo sui pasti erogati);
  3. eventuali problematiche riscontrate;
- f) collaborare con l'azienda incaricata del servizio di refezione per tutte le attività connesse al servizio stesso (comunicazione dati desunti dall'iscrizione, inclusi quelli inerenti diete particolari; prenotazione pasti e riscontro con gli ordini effettuati), in particolare: verificare le presenze giornaliere dei frequentanti e tenere il relativo registro; comunicare i pasti e le merende prenotati all'azienda incaricata entro le ore 9:30 di ogni giorno; il tutto con modalità operative da concordarsi con l'azienda stessa in riunione precedente all'avvio del servizio;
- g) nel corso dell'assistenza durante il pasto, sorvegliare che non vengano introdotti e consumati alimenti e/o bevande diversi da quelli forniti dalla ditta di ristorazione, in particolare per i bambini con diete particolari;

- h) la gestione e il controllo rigoroso della modulistica relativa alle deleghe per il ritiro dei bambini/liberatorie/autorizzazioni alle uscite, ecc.;
- i) allestire i locali e gli spazi affidati per creare un ambiente accogliente e festoso; con riferimento al servizio di accoglienza mattutina in Sondrio città, l'appaltatore deve mettere a disposizione materiale ludico che possa essere quotidianamente rimosso e custodito in appositi contenitori, come da accordi con i responsabili dell'Oratorio del Sacro Cuore;
- j) l'assistenza sugli autobus per/da Triangia (almeno 1 educatore/autobus), durante i pasti e in ogni altro momento, anche non strutturato, della giornata;
- k) fornire il pasto a favore del proprio personale educativo (a titolo meramente informativo, si precisa che è possibile richiedere l'erogazione alla medesima impresa che fornisce i pasti per i bambini frequentanti i centri estivi; per i recapiti è possibile contattare il Servizio istruzione del Comune di Sondrio dalle 9:00 alle 12:00 al numero tel. 0342/526.259);
- l) acquistare in nome e per conto del Comune tutto il materiale di consumo occorrente per le attività ludico-educative, avvalendosi della somma di cui all'articolo precedente 7.2;
- m) collaborare con l'azienda fornitrice del servizio di trasporto per concordare le modalità del trasporto per/da Triangia (fermate ed orari);
- n) collaborare con l'azienda addetta al servizio di pulizia per il mantenimento del decoro degli ambienti, mediante apposite istruzioni da far rispettare a bambini e operatori – provvedere alla pulizia (o sanificazione quando occorrente) di giochi e altri materiali didattici;
- o) elaborare, in condivisione con il Servizio interventi sociali del Comune, uno specifico questionario di valutazione da somministrare in modo anonimo alle famiglie alla fine di ogni turno, secondo modalità che saranno di seguito stabilite col Comune;
- p) gestire le dotazioni di pronto soccorso da conservare presso la sede dei centri estivi o da trasportare in occasione di eventuali uscite;
- q) entro la fine del mese di settembre, produrre una relazione sull'edizione precedente dei centri estivi, con descrizione complessiva del servizio prestato (tenendo anche conto di eventuali specifici impegni assunti in sede di affidamento), una valutazione sul funzionamento degli stessi e sui risultati conseguiti, nonché indicazioni e proposte di sviluppo dell'attività;
- r) mettere a disposizione un numero di cellulare del coordinatore da poter contattare durante gli orari di funzionamento dei centri estivi;
- s) dotare il proprio personale dei D.P.I., laddove necessari;
- t) ogni altro onere non previsto a carico del Comune dal presente capitolato.

#### **ART. 9 - REVISIONE PREZZI**

- 9.1 Ai sensi dell'art. 60, commi 1 e 2, d.lgs. 36/2023, qualora, per l'edizione 2025, si verifichi rispetto all'edizione 2024 una variazione, in aumento o in diminuzione, del costo del servizio superiore al cinque per cento dell'importo di affidamento, il costo giornata/educatore sarà aggiornato nella misura dell'ottanta per cento della variazione, in relazione alle prestazioni da eseguire.
- 9.2 Ai fini del calcolo della variazione dei prezzi si utilizzano gli indici dei prezzi al consumo e gli indici delle retribuzioni contrattuali orarie.

#### **ART. 10 - ALTRE PRESCRIZIONI GENERALI**

- 10.1 Il Comune consegnerà all'appaltatore le chiavi dei cancelli e degli stabili oggetto del presente contratto (come da art. 1.2), necessarie per l'effettuazione delle prestazioni previste. L'appaltatore è tenuto a custodire con cura tali chiavi, evitando di affidarle, anche solo temporaneamente, a terzi non autorizzati dal Comune stesso. Le chiavi potranno essere utilizzate solo ed esclusivamente per gli scopi indicati nel presente capitolato, salva autorizzazione espressa del Comune; in particolare, è vietato spostare, asportare o danneggiare qualsiasi oggetto presente negli stabili ed è anzi fatto obbligo di adottare tutte le cautele necessarie affinché tali attività siano interdette a terzi, avendo cura di richiudere sempre a chiave tutti gli accessi al termine delle attività.
- 10.2 L'appaltatore effettuerà le prestazioni richieste negli spazi adibiti, impegnandosi ad usare con il massimo rispetto e diligenza gli arredi, le attrezzature, i beni ricevuti in consegna e le stesse strutture, secondo la loro natura e funzione, e a non apportare alcuna modifica.

- 10.3 L'appaltatore dovrà restituire gli immobili e quanto consegnato per lo svolgimento delle attività nello stato in cui sono stati presi in carico, fatto salvo il normale logorio d'uso.
- 10.4 Esso risponde direttamente per danni che dovessero verificarsi per dolo, colpa o semplice incuria. In caso di danneggiamento ad attrezzature o beni mobili, l'appaltatore dovrà provvedere prontamente all'opportuna riparazione o, se del caso, alla sostituzione.
- 10.5 Al termine di ogni giornata si dovrà provvedere al riordino dei locali, dei giochi e dei materiali, al fine di permettere un'adeguata pulizia da parte della ditta all'uopo incaricata.
- 10.6 Il personale dell'appaltatore avrà compiti di sorveglianza degli spazi e delle attività, al fine di garantire un corretto utilizzo delle strutture evitando sovraffollamenti e prevenendo eventuali rischi.
- 10.7 L'appaltatore dovrà segnalare al Comune ogni disfunzione o anomalia che si dovesse verificare agli impianti, ai beni o alle strutture, a causa del normale uso o di terzi. In generale dovrà altresì segnalare immediatamente al Comune qualsiasi situazione di pericolo o di anomalia, comunque rilevata, che richieda interventi urgenti di messa in sicurezza o che comunque sia opportuno portare senza indugio a conoscenza del Comune.
- 10.8 In caso di sciopero del personale o di altri eventi che per qualsiasi motivo possano influire sul normale espletamento del servizio, l'appaltatore dovrà di norma, quando possibile, darne avviso al Servizio comunale competente con anticipo di almeno 48 ore. Le interruzioni totali del servizio per causa di forza maggiore non danno luogo a responsabilità alcuna per entrambe le parti. Per forza maggiore si intende qualunque fatto eccezionale, imprevedibile ed al di fuori del controllo dell'appaltatore che lo stesso non possa evitare con l'esercizio della normale diligenza; a titolo meramente esemplificativo e senza alcuna limitazione, saranno considerate cause di forza maggiore: terremoti ed altre calamità naturali di straordinaria violenza, guerra, sommosse, disordini civili, alluvioni, pandemie.

#### **ART. 11 - TRATTAMENTO DEI LAVORATORI**

- 11.1 L'appaltatore, anche se non aderente ad associazioni firmatarie, si obbliga ad applicare nei confronti dei lavoratori dipendenti e, se cooperative, anche nei confronti dei soci lavoratori, condizioni contrattuali, normative e retributive, non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi nazionali di lavoro e dagli accordi integrativi territoriali sottoscritti dalle organizzazioni imprenditoriali e dei lavoratori maggiormente rappresentative, nonché a rispettarne le norme e le procedure previste dalla legge, alla data dell'offerta e per tutta la durata dell'appalto. L'obbligo permane anche dopo la scadenza dei sindacati contratti collettivi fino alla loro sostituzione. L'appaltatore è tenuto inoltre all'osservanza ed all'applicazione di tutte le norme relative alle assicurazioni obbligatorie ed antinfortunistiche, previdenziali ed assistenziali, nei confronti del proprio personale e dei soci lavoratori nel caso di cooperative.
- 11.2 L'Amministrazione potrà richiedere all'appaltatore in qualsiasi momento l'esibizione della documentazione in materia di assolvimento degli obblighi gravanti sul datore di lavoro con particolare riferimento agli obblighi previdenziali ed assicurativi, al fine di verificare la corretta attuazione degli obblighi inerenti all'applicazione del CCNL di riferimento e delle leggi in materia previdenziale, assistenziale e assicurativa.
- 11.3 A norma di legge nonché ai fini di cui sopra, l'Amministrazione acquisirà il Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC) relativo all'appaltatore sia al momento dell'affidamento sia prima del saldo finale, sia in qualsiasi altro momento risulti necessario al fine del pagamento dei corrispettivi dovuti (salvo il termine di validità legale del DURC).
- 11.4 Nel caso di ottenimento del DURC negativo per due volte consecutive il responsabile del progetto proporrà la risoluzione del contratto, previa contestazione degli addebiti e assegnazione di un termine non inferiore a quindici giorni per la presentazione delle controdeduzioni.
- 11.5 Si intendono richiamate e pienamente operative tutte le previsioni di legge in merito all'intervento diretto della stazione appaltante in materia di pagamenti di contributi dovuti e non versati e/o di retribuzioni non corrisposte. In particolare, il Comune potrà richiedere all'appaltatore di fornire immediatamente qualsivoglia documentazione/informazione ritenuta necessaria al fine di accertare i presupposti di cui all'art. 11, comma 6, d.lgs. 36/2023. Nel caso di mancata regolarizzazione delle

irregolarità retributive accertate, entro il termine all'uopo assegnato, il Comune si riserva altresì la facoltà di procedere alla risoluzione del contratto.

- 11.6 Ai sensi dell'art. 117, comma 3, d.lgs. 36/2023, il mancato adempimento dell'appaltatore agli obblighi di cui sopra conferisce al Comune il diritto di riscuotere la garanzia definitiva di cui al medesimo art. 117 al fine di provvedere al pagamento diretto di cui al comma 6 dell'art. 11 d.lgs. 36/2023.
- 11.7 In considerazione delle peculiari caratteristiche del servizio educativo oggetto dell'appalto e in particolare: dell'obbligo di rendere le prestazioni all'interno di fasce orarie stabilite unilateralmente dal Comune (precedente art. 4.1), dell'obbligo di effettuare iniziative di qualificazione per il personale impiegato (precedente art. 6.8), del carattere continuativo del servizio (non riconducibile a progetti specifici o programmi di lavoro o fasi di esso) rilevabile, tra l'altro, dall'obbligo di utilizzare, nel limite del possibile, per tutta la durata del contratto il medesimo personale (precedente art. 6.9), nonché della previsione del pagamento in sostanza in rapporto alle ore di prestazione rese (precedente art. 2.4), si prevede che, a pena di risoluzione del contratto, tutti gli educatori dovranno essere assunti con contratto di lavoro subordinato ed essere inquadrati nel rispetto delle norme vigenti in materia. In caso di cooperativa, i soci volontari, se in possesso dei requisiti previsti dal presente capitolato, verranno impiegati nel rispetto dell'art. 2 della legge 381/1991.
- 11.8 Fermo restando quanto qui sopra previsto per il personale educativo regolarmente impegnato nella gestione del servizio, l'appaltatore, qualora si avvalga anche di personale con contratto di lavoro diverso da quello subordinato (ad esempio: esperti in ambiti specifici - quali teatro, natura, sport... - presenti occasionalmente e in aggiunta al personale educativo, sulla base di impegni assunti in sede di affidamento), dovrà comunque corrispondere al lavoratore un compenso proporzionato alla quantità e qualità del lavoro eseguito e che tenga conto dei compensi normalmente corrisposti per analoghe prestazioni di lavoro autonomo nel luogo di esecuzione del rapporto. Il Comune potrà chiedere in qualsiasi momento copia del contratto di lavoro, nonché ogni altra documentazione/informazione ritenga utile, sia all'appaltatore che al lavoratore.
- 11.9 In generale, il Comune potrà chiedere in qualsiasi momento sia all'appaltatore sia al lavoratore interessato copia dei contratti di lavoro del personale utilizzato per lo svolgimento del presente contratto, nonché ogni altra documentazione/informazione connessa ritenga utile, con riserva di segnalare agli enti competenti eventuali irregolarità riscontrate.

## **ART. 12 - RISPETTO NORMATIVA IN MATERIA DI TUTELA DELLA SALUTE E DELLA SICUREZZA DEI LAVORATORI**

- 12.1 L'appaltatore è responsabile per quanto concerne il rispetto della normativa in materia di prevenzione infortuni, igiene e sicurezza sui luoghi di lavoro, di cui al d.lgs. 81/2008.
- 12.2 In particolare, dovrà ottemperare alle norme sulla prevenzione degli infortuni e comunicare, al momento della stipula del contratto, il nominativo del datore di lavoro e del responsabile del Servizio di prevenzione e protezione nonché, se presente, del medico competente, ai sensi e per gli effetti dell'art. 26 del d.lgs. 81/2008.
- 12.3 L'appaltatore inoltre dovrà altresì produrre, a norma del citato art. 26, comma 1, lett. a), n. 2), apposita autocertificazione (ai sensi dell'art. 47 del d.P.R. 445/2000) inerente al possesso dei requisiti di idoneità tecnico-professionale in relazione al servizio in oggetto.
- 12.4 Il presente contratto è stato valutato in base all'art. 26 del d.lgs. 81/2008 ed è stato rilevato che non vi sono rischi connessi all'interferenza tra le attività, trattandosi di servizio educativo che non comporta alcun "contatto rischioso" tra il personale del committente e quello dell'appaltatore o di imprese diverse che operano nella stessa sede aziendale con contratti differenti. L'importo per oneri di sicurezza derivanti da rischi da interferenze è pertanto pari a zero (Determinazione Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture 5 marzo 2008 n. 3, pubblicata su G.U. n. 64 del 15.03.2008).
- 12.5 Il Comune si impegna a fornire, prima della stipulazione del contratto, l'"Informativa sui rischi specifici" di cui all'art. 26, comma 1, lettera b), d.lgs. 81/2008.

### **ART. 13 - COSTI DELLA MANODOPERA (ART. 41, COMMA 14, D.LGS. 36/2023)**

13.1 Riguardo al costo del personale si precisa che il presente appalto è considerato ad alta intensità di manodopera, così come definito all'art. 2, lett. e), dell'Allegato I.2, del Codice.

13.2 Ai fini dell'art. 41, commi 13 e 14, del Codice, il Comune nel determinare l'importo del contratto ha preso a riferimento il recente *Contratto collettivo per i lavoratori delle cooperative del settore socio-sanitario assistenziale-educativo e di inserimento lavorativo* sottoscritto tra le parti il 5 marzo 2024 e l'ipotesi delle tabelle costo del lavoro lì allegate e in fase di recepimento a cura del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali. Indi:

- ha individuato il livello di inquadramento D2 come quello compatibile con le prestazioni di educatore qui richieste e il livello di inquadramento D3/E1 come quello compatibile con le prestazioni di coordinatore pedagogico qui richieste;
- con riferimento alla vigenza del contratto, al recepimento graduale dell'incremento delle retribuzioni previsto dal citato CCNL ed alle suddette tabelle del costo del lavoro, per ciascuno dei due suddetti livelli ha individuato il costo annuo medio della manodopera come qui precisato:

	costo annuo manodopera D2	costo annuo manodopera D3/E1
Edizione CRD 2024	€ 33.293,74	€ 35.538,04
Edizione CRD 2025	€ 35.290,07	€ 37.662,53
media	€ 34.291,90	€ 36.600,29

- con riferimento a 1.548 “ore mediamente lavorate” (dato da tabelle costo del lavoro), ha calcolato come segue il corrispondente costo orario per ciascun livello qui convenzionalmente assunto quale parametro di riferimento:

livello	inquadramento	costo annuo medio manodopera	ore annue mediamente lavorate	costo orario manodopera
D2	educatore	€ 34.291,90	1548	€ 22,15
D3/E1	coordinatore	€ 36.600,29	1548	€ 23,64

- infine, richiamati i precedenti artt. 2.4 e 4, sulla base di un numero medio presunto di 8,5 ore/educatore giorno e dei 250 giorni/educatore previsti per una edizione, nonché per il coordinamento pedagogico sulla base di un numero presunto medio di 15 ore/turno/centro e degli 11 turni/centro previsti (6 per target Infanzia e 5 per target Primaria), ha individuato il seguente costo della manodopera quale indice di adeguatezza dell'importo del contratto:

livello/ qualifica		Ore edizione	Costo orario	Totale manodopera/edizione	
D2 educatore	Ore/giorno	8,5	2.125	€ 22,15	€ 47.073,84
	Giorni/edizione	250			
D3/E1 coordinatore	Ore/turno/centro	15	165	€ 23,64	€ 3.901,19
	Turni/centro/edizione	11			
<b>TOTALE MANODOPERA EDIZIONE</b>					<b>€ 50.975,03</b>

13.3 Pertanto si valuta in € **101.950,06** il costo della manodopera indicativo per tutte le prestazioni educative (importo risultante dalla precedente tabella riparametrata sulle due edizioni di durata del contratto), qui assunto quale parametro di riferimento e indice di adeguatezza dell'importo del contratto. Tale costo, suddiviso per i 500 giorni/educatore stimati per l'intero contratto sulla base di 250 giorni/educatore/edizione, porta ad un costo manodopera di € **203,90** per ogni giorno/educatore.

13.4 Si precisa che il numero di ore/educatore/giorno e il numero di ore/coordinatore/turno/centro ipotizzati al precedente comma 13.2, comunque presunti e puramente indicativi, sono stati individuati come plausibili in relazione alle prestazioni richieste nel presente capitolato ed ai soli fini del presente articolo (indicazione dei costi della manodopera considerati dalla stazione appaltante al fine di determinare l'importo del contratto), senza che ciò costituisca in alcun modo vincolo o riferimento contrattuale. S'intende che il numero effettivo di ore/educatore/giorno così come di ore/coordinatore/turno/centro dipenderà dall'organizzazione interna dell'appaltatore, fermo restando il raggiungimento dei risultati qui richiesti.

- 13.5 Stante la prevalente presenza di cooperative sociali nel mercato di riferimento, il Contratto collettivo per i lavoratori delle cooperative del settore socio-sanitario assistenziale-educativo e di inserimento lavorativo viene qui indicato, a norma dell'art. 11, comma 2, del Codice, quale quello applicabile al personale dipendente che verrà impiegato nel contratto. L'affidatario potrà indicare un differente contratto collettivo da esso applicato, purché garantisca ai dipendenti propri e di eventuali subappaltatori le stesse tutele di quello qui indicato (art. 11, commi 3 e 5, Codice). Prima dell'affidamento, il Comune acquisirà la dichiarazione con la quale l'operatore economico individuato si impegna ad applicare il contratto collettivo nazionale e territoriale sopra indicato nell'esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto per tutta la sua durata, ovvero la dichiarazione di equivalenza delle tutele (art. 11, comma 4, Codice).
- 13.6 I costi della manodopera non sono soggetti a ribasso, ferma restando la possibilità per l'operatore economico di dimostrare che il ribasso complessivo dell'importo di affidamento deriva da una più efficiente organizzazione aziendale (art. 41, comma 14, Codice). Non sono ammissibili ribassi che riportino un importo della manodopera inferiore ai trattamenti salariali minimi inderogabili stabiliti dalla legge o da fonti autorizzate dalla legge, come previsto dall'art. 110, comma 4, lett. a) Codice, in combinato disposto con quanto previsto dall'art. 11 e dall'art. 41 commi 13 e 14 del Codice stesso.

#### **ART. 14 - CLAUSOLA SOCIALE**

- 14.1 Si precisa che, seppur appalto ad alta intensità di manodopera, al presente contratto non va applicata la c.d. clausola sociale di prioritario assorbimento del personale dell'appaltatore uscente poiché l'attività richiesta, venendo svolta per sole sei settimane durante il periodo luglio-agosto, ha carattere stagionale.

#### **ART. 15 - RISPETTO NORMATIVA SU RISERVATEZZA DATI PERSONALI**

- 15.1 L'appaltatore è tenuto all'osservanza del Regolamento UE 679/2016 del d.lgs. 196/2003 e successive modifiche ed integrazioni, indicando il responsabile in materia di riservatezza dei dati personali (privacy), al quale il Comune, in quanto titolare dei dati, fornirà le istruzioni secondo quanto previsto dalla normativa in vigore.
- 15.2 Il Comune provvederà all'adozione di apposito Decreto di nomina di Responsabile esterno per le operazioni di trattamento dei dati in esecuzione del contratto.
- 15.3 L'appaltatore assume l'obbligo di agire in modo che il personale incaricato che effettua le prestazioni contrattuali mantenga riservati i dati e le informazioni di cui venga in possesso, non le divulghi e non ne faccia oggetto di sfruttamento.
- 15.4 L'appaltatore si impegna a non pubblicare in alcuna forma e soprattutto a non diffondere attraverso i canali web immagini fotografiche e video dei bambini, che potranno essere conservate all'interno dell'impresa, solo a scopo documentale o condivise con eventuale personale incaricato per svolgere osservazioni e valutazioni sul metodo di lavoro.
- 15.5 L'obbligo non concerne i dati che siano o divengano di pubblico dominio o che siano già in possesso dell'appaltatore, nonché i concetti, le idee, le metodologie e le esperienze tecniche che l'impresa sviluppa o realizza in esecuzione alle prestazioni contrattuali.
- 15.6 Il Comune, parimenti, assume l'obbligo di mantenere riservate le informazioni tecniche portate a sua conoscenza dall'appaltatore nello svolgimento del rapporto contrattuale, nel rispetto della legge n. 241/1990 e s. m. e i.
- 15.7 I dati forniti dall'appaltatore verranno trattati esclusivamente per lo svolgimento della procedura di affidamento del contratto e per le finalità strettamente connesse e strumentali alla gestione dei rapporti, all'adempimento di obblighi previsti da leggi, regolamenti, normativa comunitaria, nonché da disposizioni impartite da autorità a ciò legittimate dalla legge e da organi di vigilanza e controllo. Il conferimento dei dati ha natura obbligatoria connessa all'inderogabilità degli adempimenti da svolgere; il trattamento dei dati avverrà con l'ausilio di supporti cartacei, informatici e telematici secondo i principi di correttezza e massima riservatezza previsti dalla legge.

## **ART. 16 - VERIFICA DI CONFORMITÀ IN CORSO DI ESECUZIONE E CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE**

- 16.1 Poiché le particolari caratteristiche dell'oggetto contrattuale non consentirebbero la verifica di conformità per la totalità delle prestazioni contrattuali, il Comune si riserva di effettuare (a sua discrezione, a norma dell'art. 36, Allegato II.14, del Codice) controlli a campione in corso di esecuzione con modalità e tempi comunque idonei a garantire la verifica della corretta esecuzione contrattuale.
- 16.2 I controlli potranno essere effettuati, a scelta discrezionale della amministrazione, in occasione di qualsiasi prestazione.
- 16.3 Ciascun controllo consisterà negli accertamenti e nei riscontri ritenuti necessari dal Direttore dell'esecuzione o suo delegato. In particolare, a titolo indicativo e non esaustivo, il soggetto incaricato potrà presenziare alle attività, chiedere l'esibizione di qualsivoglia documentazione, verificare il rispetto degli orari e il corretto utilizzo degli spazi, raccogliere informazioni sul regolare svolgimento del servizio al fine di constatare il rispetto delle prescrizioni del presente capitolato e/o degli specifici impegni assunti in sede di affidamento, l'efficienza e l'efficacia della gestione, nonché l'idoneità del personale utilizzato. Ad esito di tali controlli e comunque su motivata richiesta del Comune, l'appaltatore dovrà provvedere alla sostituzione del personale che risultasse inadeguato al corretto svolgimento dei compiti affidati o privo dei requisiti di cui al precedente art. 6 (salva l'eventuale applicazione di penali).
- 16.4 Il Direttore inviterà l'esecutore (nella persona del legale rappresentante e/o del coordinatore pedagogico e/o, se presente, del direttore responsabile dell'attività complessiva dei centri) ad assistere alle operazioni, senza necessità di particolari formalità o tempi di preavviso.
- 16.5 Dalla verifica di conformità è redatto processo verbale con i contenuti di cui all'art. 36, comma 11, dell'Allegato II.14, del Codice.
- 16.6 Ai sensi dell'art. 50, comma 7, del Codice, non oltre tre mesi dalla data di ultimazione delle prestazioni il Comune emetterà il certificato di regolare esecuzione, che sarà rilasciato dal RUP.

## **ART. 17 - RESPONSABILITÀ E POLIZZA ASSICURATIVA**

- 17.1 L'appaltatore assumerà tutte le responsabilità per danni di qualsiasi natura (danno biologico e danno morale compresi) che dovessero occorrere, in relazione all'espletamento del servizio ed a cause ad esso connesse, ai minori utenti, al personale impiegato, al Comune o a terzi, persone o cose, responsabilità che si intenderà senza riserve ed eccezioni a totale carico dell'appaltatore. In ogni caso, esso risponde in proprio e direttamente alle famiglie dei minori per qualsiasi eventuale danno che occorresse ai minori nel corso delle attività dei centri estivi.
- 17.2 Anche in caso di chiamata in causa da parte di terzi per presunta responsabilità civile dell'Amministrazione in relazione a fatti verificatisi in vigenza del presente contratto, l'appaltatore risponderà per qualsiasi azione/omissione connessa alle prestazioni di cui al presente capitolato e quindi solleverà l'Amministrazione da ogni e qualsivoglia responsabilità.
- 17.3 L'appaltatore dovrà pertanto procedere alla stipula di una polizza di assicurazione con primaria Compagnia di assicurazione (o appendice di estensione/precisazione su polizza già in corso), per la responsabilità civile verso terzi e per la copertura dei seguenti rischi:
- ❖ Polizza infortuni a beneficio di tutti i minori frequentanti i centri estivi – massimali e garanzie pro-capite:
    - per invalidità permanente: almeno € 100.000,00 con una franchigia massima del 3%;
    - per rimborso spese da infortunio: almeno € 4.000,00;
    - per morte: almeno € 50.000,00;
  - ❖ Polizza responsabilità civile verso terzi (RCT) per danni che venissero causati durante l'esecuzione del servizio a terzi comunque presenti nella struttura o nelle attività dei Centri (ritenendo compresa fra i terzi anche l'Amministrazione comunale e gli utenti considerati terzi fra loro) o a cose dell'Amministrazione o di terzi per un importo non inferiore a € 3.000.000,00 per sinistro, con limite di € 3.000.000,00 per persona e di € 3.000.000,00 per danni a cose, ferma restando la responsabilità anche per eventuali maggiori danni eccedenti tali massimali;

- ❖ Polizza responsabilità civile verso prestatori di lavoro (RCO) per un importo non inferiore a € 4.000.000,00 per sinistro, con il limite di € 2.500.000,00 per persona.

17.4 La polizza dovrà:

- essere espressamente riferita a capitale, interessi e spese;
- essere corredata dalla garanzia di “rinuncia alla rivalsa” nei confronti del Comune;
- essere nominativa per tutti i partecipanti ai centri estivi;
- coprire il rischio nell’arco della giornata e in qualunque fase del servizio, anche ove vi siano mutamenti nell’orario (trasporti, uscite sul territorio, gite extraurbane, svolgimento di corsi, partecipazione a manifestazioni, attività sportive, musicali, artistiche ed altri simili eventi, anche con prove pratiche, utilizzo di materiali, strumenti, apparecchiature, impianti ed installazioni, animali propri o di terzi, che vedono coinvolti gli utenti del servizio, ecc.);
- prevedere espressamente che in caso di richiesta di risarcimento danni restano a carico dell’appaltatore eventuali scoperti e/o franchigie presenti.

17.5 L’esistenza di tale polizza non libera l’appaltatore dalle proprie responsabilità, avendo essa solo lo scopo di ulteriore garanzia. Resta ferma l’intera responsabilità dell’appaltatore anche per danni a lui imputabili eventualmente non coperti dalla polizza ovvero per danni eccedenti i massimali assicurati. Copia della polizza, debitamente quietanzata, dovrà essere trasmessa al Comune entro 10 giorni dalla comunicazione di affidamento.

#### **ART. 18 - SUBAPPALTO E CESSIONE CONTRATTO**

18.1 Il subappalto è regolato dall’art. 119 del d.lgs. 36/2023.

18.2 Si richiama la lettera c) del comma 4 dell’art. 119, a norma del quale il subappalto potrà essere autorizzato purché in sede di affidamento all’interno del DGUE l’appaltatore abbia indicato la parte del servizio che intende subappaltare.

18.3 Fatto salvo quanto previsto dall’articolo 120, comma 1, lettera d), del Codice, è vietata la cessione, anche parziale, del presente contratto a pena di nullità, né può essere affidata a terzi l’integrale esecuzione delle prestazioni.

#### **ART. 19 - STIPULAZIONE CONTRATTO**

19.1 L’appaltatore sarà tenuto a stipulare un apposito contratto in forma pubblico-amministrativa e con modalità elettronica, con l’assistenza del Segretario comunale, le cui spese, nessuna esclusa, saranno poste a suo esclusivo carico (art. 18 del d.lgs. 36/2023).

19.2 A titolo informativo, si tenga presente che, salve eventuali riduzioni e/o esenzioni di legge connesse alla natura giuridica dell’appaltatore, i diritti di segreteria riferiti all’importo del contratto qui previsto ammontano a circa € 771,10, l’imposta di registro ammonta ad € 200,00 e l’imposta di bollo ammonta ad € 40,00 (Allegato I.4 e art. 18, comma 10, del d.lgs. 36/2023).

19.3 L’importo esatto da versare, nonché le modalità di versamento saranno rese note successivamente alla comunicazione di avvenuto affidamento. Ai fini del calcolo dei diritti di segreteria il valore del contratto verrà individuato nell’importo di affidamento, risultante sulla base dell’importo giornata/educatore pattuito con l’appaltatore.

19.4 Qualora l’appaltatore, senza giustificati motivi, non adempia al presente obbligo di stipula entro il termine all’uopo fissato dal Comune, quest’ultimo può dichiarare la decadenza dell’affidamento.

19.5 La stipulazione del contratto è subordinata all’espletamento delle procedure di legge previste per l’accertamento delle condizioni richieste dalla normativa vigente.

19.6 All’atto della stipulazione l’aggiudicatario deve presentare la garanzia definitiva nella misura e nei modi previsti dall’art. 117 del Codice, come meglio precisato al successivo art. 20.

19.7 Prima della stipula del contratto, l’appaltatore ha l’onere di prendere visione dei documenti inerenti ai doveri di condotta richiamati nel d.P.R. 16 aprile 2013 n. 62, nonché nel codice di comportamento dei dipendenti del Comune di Sondrio e nel Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza rinvenibile al link <https://www.comune.sondrio.it/amm-trasparente/atti-general/codice-di-comportamento-dei-dipendenti-del-comune-di-sondrio/>). Esso inoltre sarà tenuto a sottoscrivere il Patto di integrità approvato con deliberazione di giunta

comunale n. 86 del 29.03.2023 disponibile in modo permanente sul profilo del committente del Comune di Sondrio.

## **ART. 20 - GARANZIA DEFINITIVA**

- 20.1 Ai sensi e per gli effetti dell'art. dell'art. 53, comma 4, del d.lgs. 36/2023 in combinato con gli artt. 117 e 106 del d.lgs. 36/2023, l'appaltatore dovrà costituire e presentare, prima della sottoscrizione del contratto, una garanzia definitiva pari al **5%** dell'importo presunto di affidamento al netto di IVA (salva riduzione ai sensi del comma 8 di detto art. 106), a garanzia dell'esatto adempimento degli obblighi derivanti dal contratto, dell'eventuale risarcimento di danni, nonché del rimborso delle spese che il Comune dovesse eventualmente sostenere durante la gestione, a causa di inadempimento dell'obbligazione o cattiva esecuzione del servizio da parte del gestore, ivi compreso il maggior prezzo che il Comune dovesse pagare qualora dovesse provvedere a diversa assegnazione del servizio, in caso di risoluzione del contratto per inadempimento dell'appaltatore stesso.
- 20.2 La garanzia può essere costituita, a scelta dell'appaltatore, sotto forma di cauzione o di fideiussione.
- 20.3 La cauzione è costituita mediante accredito, con bonifico o con altri strumenti e canali di pagamento elettronici previsti dall'ordinamento vigente, presso il conto cod. IBAN IT70 S 06230 11010 000015187280 di Banca Crédit Agricole incaricata del servizio di tesoreria (causale: "Garanzia definitiva CRD edizioni 2024 e 2025" o simile).
- 20.4 La fideiussione può essere rilasciata da uno dei soggetti di cui all'art. 106, comma 3, del Codice. I concorrenti, prima di procedere alla sottoscrizione, sono tenuti a verificare che il soggetto garante sia in possesso dell'autorizzazione al rilascio di garanzie mediante accesso ai seguenti siti internet:  
<http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/intermediari/index.html>  
<http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/avvisi-pub/garanzie-finanziarie/>  
[http://www.ivass.it/ivass/impres\\_e.jsp/HomePage.jsp](http://www.ivass.it/ivass/impres_e.jsp/HomePage.jsp)
- 20.5 Si raccomanda di prendere visione del documento denominato <https://www.anticorruzione.it/-/garanzie-finanziarie>
- 20.6 La fideiussione deve essere emessa e firmata digitalmente da un soggetto in possesso dei poteri necessari per impegnare il garante ed essere verificabile telematicamente presso l'emittente. Essa deve inoltre:
- a) contenere espressa menzione dell'oggetto del contratto e del soggetto garantito (Comune di Sondrio);
  - b) essere conforme allo schema tipo approvato con decreto del Ministro dello sviluppo economico del 16 settembre 2022 n. 193;
  - c) avere validità per 180 giorni dalla data di presentazione dell'offerta;
  - d) prevedere espressamente:
    1. la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale di cui all'articolo 1944 codice civile;
    2. la rinuncia ad eccepire la decorrenza dei termini di cui all'articolo 1957, secondo comma, del codice civile;
    3. l'operatività della stessa entro quindici giorni a semplice richiesta scritta del Comune di Sondrio.
- 20.7 Resta salvo per l'Amministrazione l'espletamento di ogni altra azione nel caso in cui la garanzia risultasse insufficiente.
- 20.8 La garanzia cesserà di avere effetto solo dopo l'emissione del certificato di regolare esecuzione, che avverrà non oltre tre mesi dall'ultimazione dell'esecuzione del contratto (salva estensione motivata del termine, comunque comunicata all'esecutore), con contestuale svincolo e restituzione all'appaltatore. Essa pertanto dovrà avere validità per tutta la durata del contratto e sino alla data di emissione di detto certificato.
- 20.9 Entro 10 giorni naturali e consecutivi dalla ricezione della richiesta, l'appaltatore è obbligato a reintegrare la garanzia di cui l'Amministrazione avesse dovuto avvalersi, in tutto o in parte, durante l'esecuzione del contratto, pena la risoluzione del contratto. In caso di inottemperanza, la reintegrazione si effettua a valere sui ratei di prezzo da corrispondere all'esecutore (art. 117, comma 3, d.lgs. 36/2023).

## **ART. 21 - MODALITÀ DI PAGAMENTO**

21.1 Il corrispettivo offerto resterà invariato e valido per tutta la durata del contratto, salva la revisione prezzi di cui al precedente art. 9.

21.2 Nei rapporti economici con il Comune è obbligatorio l'utilizzo della fatturazione elettronica (art. 1, commi da 209 a 214, legge 244/2007), con riferimento ai seguenti dati:

Denominazione Ente	<b>Comune di Sondrio</b>
Codice univoco ufficio	<b>UFEMQG</b>
Nome dell'ufficio	<b>Uff eFatturaPA</b>
Cod. fisc. del servizio di F.E./p.IVA	<b>00095450144</b>

21.3 Le fatture relative al servizio in oggetto (ivi compresi l'acquisto del materiale di consumo) dovranno essere presentate con la seguente tempistica:

- per tutti i turni completi del mese di luglio (per edizione 2024: i primi quattro turni Infanzia e i primi tre turni Primaria): entro la metà del mese di agosto;
- per tutti i restanti turni: entro la metà del mese di settembre.

21.4 Esse dovranno riportare i riferimenti della determinazione dirigenziale di impegno di spesa, del Codice Identificativo di Gara, dei turni di riferimento, del numero di giornate/educatore effettuate.

21.5 L'appaltatore dovrà provvedere senza ritardi alla emissione delle fatture con la periodicità qui richiesta, in coerenza con la legge (artt. 21 e 23 d.P.R. 633/1972) al fine di evitare un danno al fisco per mancato incasso dell'IVA, se dovuta, sanzionato per legge.

21.6 I pagamenti saranno effettuati entro 30 (trenta) giorni dalla data di ricevimento della fattura elettronica al protocollo, previa verifica della regolarità delle prestazioni effettuate, in termini di quantità e qualità, rispetto alle prescrizioni previste nel presente capitolato. La liquidazione verrà effettuata dal dirigente del Settore competente o da suo delegato.

21.7 In adempimento di quanto previsto dall'art. 3, comma 8, della legge 13 agosto 2010 n. 136 l'appaltatore dovrà sottoscrivere in sede di contratto apposito impegno di assumere il rispetto degli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari così come previsto dalla legge citata. In caso di mancato rispetto delle modalità di pagamento previste dalla legge 136/2010 il contratto si intenderà risolto di diritto.

21.8 Ai sensi del comma 917, art. 1 lettera b) della legge 205 del 27.12.2017, le eventuali prestazioni rese da soggetti subappaltatori e subcontraenti della filiera delle imprese nel quadro del presente contratto dovranno essere da questi ultimi fatturate all'appaltatore principale a mezzo di fattura elettronica, le cui specifiche sono state definite con provvedimento Agenzia Entrate prot. n. 89757/2018 e circolare 8/2018.

21.9 Il Comune, per ottenere la rifusione di eventuali danni già contestati all'appaltatore o il pagamento di penalità, potrà a sua scelta procedere mediante incameramento parziale o totale della garanzia definitiva ovvero detraendo il corrispondente importo da quanto dovuto all'appaltatore stesso.

## **ART. 22 - PENALI**

22.1 L'appaltatore nell'esecuzione del contratto ha l'obbligo di uniformarsi, oltre che alla legge e ai regolamenti che attengono in qualsiasi modo al tipo di attività, al presente capitolato, agli eventuali specifici impegni assunti in sede di affidamento, nonché alle istruzioni che gli vengono comunicate verbalmente o per iscritto dal Comune.

22.2 In caso di mancata, ritardata, incompleta o inadeguata esecuzione delle prestazioni oggetto del presente appalto, la cui gravità non concreti il presupposto per la risoluzione contrattuale in base a quanto disposto nei successivi articoli, l'Amministrazione avrà la facoltà di applicare, a suo insindacabile giudizio, le seguenti penali, fatto sempre salvo il risarcimento dell'eventuale maggior danno:

- a. **mancata o inadeguata assistenza sugli autobus** secondo quanto richiesto agli artt. 1.5, lettera d), e 6.5):
  - da € 50,00 a € 100,00 per ogni contestazione, in ragione della gravità;
- b. **mancata assistenza in ogni momento della giornata nel rispetto del rapporto educatore/bambini presenti** (cfr. art 1.5 lett. d)):

- da € 500,00 a € 1.000,00 per ogni contestazione, in ragione della gravità;
- c. **mancata sostituzione tempestiva del personale assente** (cfr. precedente art. 6.9):
  - da € 300,00 a € 600,00 per ogni contestazione, in ragione della gravità;
- d. **utilizzo di personale privo dei requisiti richiesti** (cfr. precedenti artt. 6.2, 6.3 lettera a) e 6.6):
  - € 500,00 per la prima contestazione;
  - oltre la prima contestazione, il Comune si riserva di risolvere il contratto;
- e. **utilizzo di personale non idoneo** (cfr. precedenti artt. 6.7 e 6.8):
  - da € 200,00 a € 600,00 per ogni contestazione, in ragione della gravità;
- f. **inadeguatezza del comportamento del personale** (cfr. precedenti artt. 6.4 e 6.13):
  - da € 250,00 a € 500,00 per ogni contestazione, in ragione della gravità;
- g. **mancato rispetto del rapporto educatore/bambini iscritti** (cfr. art. 6.5):
  - € 1.000,00
- h. per ciascun evento, in caso di parziale inosservanza delle prescrizioni del presente capitolato:
  - € 250,00

22.3 L'applicazione della penale dovrà essere preceduta da una contestazione scritta e circostanziata dell'inadempimento, trasmessa via P.E.C. o raccomandata A.R., alla quale l'appaltatore avrà facoltà di presentare le sue controdeduzioni entro e non oltre 10 giorni dalla ricezione. In caso di mancato riscontro ovvero qualora le giustificazioni siano ritenute insufficienti, il Comune adatterà un provvedimento di applicazione della penale che sarà comunicato all'appaltatore con uno dei mezzi citati.

22.4 L'Amministrazione potrà trattenere l'importo della penale direttamente sulla garanzia definitiva ovvero detraendo lo stesso dall'importo dovuto all'appaltatore. La somma depositata a titolo di garanzia dovrà essere reintegrata, in caso di utilizzo, entro il termine di cui al precedente art. 20.9.

22.5 È in ogni caso fatta salva la possibilità per l'Amministrazione di accertare e chiedere ristoro, anche in via giudiziale, all'appaltatore per i maggiori danni dallo stesso causati mediante i ritardi e gli inadempimenti di cui sopra, nonché di risolvere il contratto per accertata gravità degli inadempimenti a norma del successivo articolo.

## **ART. 23 - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO**

23.1 L'inadempimento da parte dell'appaltatore degli obblighi contrattuali posti a suo carico comporterà la risoluzione del contratto ai sensi degli artt. 1453 e ss. del codice civile.

23.2 Il contratto potrà in ogni caso venir risolto di diritto, ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 1456 c.c., a seguito della comunicazione da parte dell'Amministrazione di volersi valere della clausola risolutiva espressa (fatto salvo il diritto al risarcimento dei danni subiti dall'Amministrazione) nei seguenti casi:

- a) fallimento dell'impresa, ad eccezione delle ipotesi di raggruppamenti temporanei d'impresе;
- b) cessione dell'azienda, ove l'Amministrazione, decida di non continuare il rapporto contrattuale con l'acquirente; l'impresa ha diritto alla restituzione della cauzione definitiva; la medesima procedura si adotta in caso di affitto e usufrutto dell'azienda;
- c) frode, grave negligenza e inadempimento, mancato rispetto degli obblighi e delle condizioni sottoscritte, cessazione di attività;
- d) qualora fosse accertata la non sussistenza ovvero il venir meno di alcuno dei requisiti minimi richiesti per la partecipazione alla gara e per lo svolgimento delle attività ivi previste;
- e) abbandono o sospensione ingiustificata dell'attività da parte dell'appaltatore, senza valide giustificazioni di forza maggiore espressamente riconosciute tali dall'Amministrazione;
- f) applicazione di n. 3 penali, sempre che si tratti di inadempimenti gravi, tali da non far ritenere perseguibile il rapporto in considerazione di prevedibili ulteriori future violazioni, ovvero applicazione di n. 5 penali a prescindere dalle motivazioni e dalla gravità;
- g) mancata osservanza del divieto di cessione e/o subappalto del contratto;
- h) mancato rispetto degli impegni assunti con il "Patto di Integrità";
- i) qualora gli accertamenti antimafia presso la Prefettura competente risultino positivi;
- j) utilizzo di personale privo dei requisiti richiesti, oltre la prima contestazione;

- k) mancata reintegrazione della garanzia entro 10 (dieci) giorni naturali e consecutivi dalla richiesta;
- l) grave violazione della riservatezza di dipendenti o di altri soggetti i cui dati sono oggetto di trattamento;
- m) mancata ottemperanza da parte dell'appaltatore a norme imperative di legge o regolamentari (in particolare, si richiama l'inosservanza degli obblighi sulle modalità di effettuazione delle transazioni previsti dalla legge 136/2010);
- n) grave inosservanza delle norme di legge, in particolare in materia di lavoro e previdenza, prevenzione infortuni e sicurezza;
- o) negli altri casi previsti dal presente capitolato (cfr. in particolare artt. 10.4, 10.5 e 10.7) e dalla vigente normativa.

23.3 La risoluzione si verificherà di diritto quando una delle parti dichiarerà per iscritto (via PEC o raccomandata A/R) all'altra parte che intende valersi della clausola risolutiva, senza che l'appaltatore abbia nulla da eccepire.

23.4 Inoltre, qualora si verificassero, da parte dell'appaltatore, carenze tali da rendere gravemente insoddisfacente la prestazione, o in presenza di un inadempimento continuativo non inferiore a 30 giorni, pur se riferito ad una sola delle disposizioni contenute nel presente capitolato speciale, l'Amministrazione potrà, previa intimazione scritta ad adempiere, risolvere il contratto.

23.5 In caso di risoluzione di cui al presente articolo, il compenso da riconoscere a favore dell'appaltatore corrisponde alle sole prestazioni eseguite, purché correttamente ed a regola d'arte, fino al giorno della cessazione dell'esecuzione dell'appalto.

23.6 In caso di risoluzione, e comunque in ogni altro caso di cessazione anticipata del contratto per causa imputabile all'appaltatore, lo stesso incorre nella perdita della garanzia definitiva che resta incamerata dall'Amministrazione, anche in rivalsa su eventuali crediti e fatture da liquidare, con ulteriore addebito dell'eventuale danno ulteriore subito (in particolare: maggiore spesa conseguente al nuovo contratto).

#### **ART. 24 - RECESSO ANTICIPATO**

24.1 L'Amministrazione, per quanto di proprio interesse, ha il diritto di recedere unilateralmente dal contratto, in tutto o in parte, in qualsiasi momento e dandone preavviso scritto (via PEC o raccomandata A/R) di almeno due mesi, nei casi di:

- a) giusta causa;
- b) qualora, per disposizioni normative e/o mutamenti di carattere organizzativo, l'Amministrazione debba adottare misure diverse da quelle oggetto del presente capitolato.

24.2 Si conviene che per giusta causa si intende, a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo:

- a) qualora sia stato depositato contro l'appaltatore un ricorso ai sensi della legge fallimentare o di altra legge applicabile in materia di procedure concorsuali, che proponga lo scioglimento, la liquidazione, la composizione amichevole, la ristrutturazione dell'indebitamento o il concordato con i creditori, ovvero nel caso in cui venga designato un liquidatore, curatore, custode o soggetto avente simili funzioni, il quale entri in possesso dei beni o venga incaricato della gestione degli affari dell'appaltatore;
- b) ogni altra fattispecie, diversa da quelle indicate all'articolo precedente, che faccia comunque venire meno il rapporto di fiducia sottostante l'appalto.

24.3 In caso di recesso di cui al 1° comma, l'Amministrazione verserà all'appaltatore una somma pari al compenso delle prestazioni eseguite, purché correttamente ed a regola d'arte, fino al giorno della cessazione dell'appalto, rinunciando espressamente l'appaltatore, ora per allora, a qualsiasi ulteriore eventuale pretesa, anche di natura risarcitoria, ed a ogni ulteriore compenso e/o indennizzo e/o rimborso, anche in deroga a quanto previsto dall'articolo 1671 codice civile.

24.4 Inoltre l'Amministrazione ha il diritto di recedere unilateralmente, in tutto o in parte, dal contratto in qualsiasi momento e per qualsiasi motivo, dandone preavviso scritto (via PEC o raccomandata A/R) di almeno tre mesi. In tal caso, l'Amministrazione verserà all'appaltatore quale indennizzo/corrispettivo a qualsiasi titolo dovuto, incluso quello risarcitorio ed a ristoro di qualsiasi

pretesa (con rinuncia espressa a far valere azioni o pretese nei confronti del Comune), una somma pari:

- a) al compenso delle prestazioni eseguite, purché correttamente ed a regola d'arte, fino al giorno della cessazione dell'appalto;
- b) al 10% del valore del servizio non eseguito (con riferimento al quantitativo stimato contrattuale e al costo giornata/educatore applicato al momento in cui è stato comunicato il recesso).

24.5 All'appaltatore è consentito recedere, in tutto o in parte, dal contratto prima della sua scadenza, esclusivamente per giusta causa o forza maggiore e con preavviso scritto non inferiore a tre mesi, da comunicarsi via PEC o raccomandata A/R. In caso di recesso dell'appaltatore al di fuori delle ipotesi tassative qui previste e/o di mancato rispetto del termine di preavviso, l'Amministrazione incamererà l'intera garanzia definitiva, con addebito dell'eventuale danno ulteriore subito.

#### **ART. 25 - CONTROVERSIE**

25.1 Per qualsiasi controversia nascente dal presente Capitolato e dal contratto di appalto sarà esclusivamente competente il Foro di Sondrio.

25.2 È esclusa la clausola arbitrale.

#### **ART. 26 - RINVIO AD ALTRE NORME**

26.1 Per quanto non espressamente previsto nel presente capitolato e nel bando di gara, si fa riferimento, direttamente o indirettamente, alla normativa sia generale sia speciale vigente in materia.

26.2 L'appaltatore è tenuto anche al rispetto delle eventuali norme che dovessero intervenire successivamente all'aggiudicazione e durante il rapporto contrattuale, nulla potendo pretendere per eventuali oneri aggiuntivi derivanti dall'introduzione e dall'applicazione delle nuove normative.